

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **15.04.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **15.04.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal

giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi

dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **197** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 064

del 12.04.2016

OGGETTO: verbale n°71/2016 prot. 31/2016 in data 02/02/2016 elevato dalla polizia locale per accertata violazione alle norme del C.d.S. a carico di M.V.– citazione in giudizio dell'Ente ex art. 204 bis D.Lvo 285/1992 e art. 22 e ss.gg. L.689/1981 - Autorizzazione alla costituzione in giudizio e attribuzione risorse.

L'anno **duemilasedici** il giorno **dodici** del mese di **aprile** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 15,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina		X
Totale	05	01

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n°49 del 15/09/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015;

RICHIAMATO il DM 28 ottobre 2015 che dispone il differimento al 31/03/2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'atto di citazione in giudizio dell'Ente davanti il giudice di pace di Oristano per opposizione avverso il verbale n°71/2016 prot. 31/2016 in data 02/02/2016 elevato dalla Polizia Locale a carico di M.V., in qualità proprietaria del veicolo targato FG276BD per accertata violazione all'art.80, comma XIV, D.L.vo 285/1992 (circolazione in Piazza Cattedrale con veicolo sospeso dalla circolazione come risultante da annotazione con bollino della polizia stradale sulla carta di circolazione a seguito del controllo del 12/10/2015 ed in relazione al quale era stata omessa o non ancora effettuata la prescritta revisione periodica) punita con sanzione amministrativa pecuniaria di €.1967,00;

RILEVATO che la suddetta citazione, formata dall'Avv. Daniela Schirru, è per l'udienza del prossimo 17/05/2016;

PRESO ATTO che il Giudice ha disposto, *inaudita altera parte*, la sospensione la esecutività del verbale impugnato e degli atti conseguenti;

VISTO il verbale n°71/2016 prot. 31/2016 in data 02/02/2016, contestato immediatamente al trasgressore e successivamente notificato a mezzo del servizio postale al proprietario in data 11/02/2016;

VISTO altresì il verbale n°01 in data 02/02/2016 con il quale è stato disposto come da prescrizione di legge il fermo amministrativo del veicolo per giorni 90;

CONSTATATO che le contestazioni dell'Avv. Schirru si appuntano sui seguenti argomenti:

1. Nullità del verbale per mancata o insufficiente indicazione del luogo della avvenuta violazione, contrariamente a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni;
2. Nullità del verbale per mancata sottoscrizione, in quanto il modulo di verbale prestampato e meccanizzato indica solamente l'agente accertatore e il responsabile della immissione dei dati (richiamando a sostegno della tesi alcuni precedenti giurisprudenziali);
3. Nullità del verbale per inesistenza della relativa violazione, in quanto il veicolo contrariamente alla norma dell'art.80 D.Lvo 285/1992 non si trovava in circolazione (richiamando a sostegno della propria tesi una nota di chiarimento rilasciata dal Direttore Generale della Motorizzazione Civile nonché la circostanza che non è avvenuta la contestazione immediata della violazione per assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido e, dunque, non è stata accertata la circolazione);

EVIDENZIATO che con lo stesso atto l'Avv. Schirru ha formulato istanza cautelare di sospensione;

DATO ATTO che trattasi di doglianze afferenti sia il merito della violazione che la procedura sanzionatoria;

RITENUTO che sussistano validissimi argomenti, in punto sia di fatto che di diritto, per resistere in giudizio e far valere al meglio o con esito ragionevolmente favorevole le ragioni dell'Ente e dell'Organo accertatore o, quanto meno, sussistano attraverso la costituzione in giudizio le condizioni per evitare la prevedibile condanna alle spese offrendo in contraddittorio tutte le spiegazioni necessarie e far emergere la verità in quanto:

1) nel corpo del verbale risulta con lapalissiana evidenza quale luogo della violazione la piazza Cattedrale;

2) in relazione ai verbali meccanizzati con sistema informatico la consolidata giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni ha espresso il principio, non vulnerato nel caso *de quo*, secondo cui la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante (tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore).

3 – a) la nozione di circolazione, fissata dall'art. 3 (*Definizioni stradali e di traffico*) punto 9) del D.Lvo 285/1992 e rilevante ai fini della applicazione delle norme del Nuovo Codice della Strada, comprende testualmente “*il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada*”;

3 – b) il verbale opposto in giudizio in realtà è stato dal verbalizzante immediatamente contestato/notificato al trasgressore e pertanto non è dato desumere che il veicolo sanzionato non stesse nella occorrenza circolando;

EVIDENZIATO che la sospensione della efficacia esecutiva del verbale impugnato è stata disposta dal giudice senza contraddittorio, sulla scorta delle sole affermazioni della ricorrente che -come illustrato- sono ampiamente destituite di fondamento fattuale e giuridico, con la conseguenza che la opposizione deve essere fortemente contrastata e ripristinata la legalità nonchè riconosciuta la regolarità dell'operato degli agenti a fronte della gravità e pericolosità della infrazione;

RILEVATA la necessità, doverosità e opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio, anche al fine di evitare eventuali danni erariali;

DATO ATTO che l'amministrazione resistente può avvalersi nella difesa di funzionari appositamente delegati, ma che nel caso in esame è altamente opportuno costituirsi e difendersi a mezzo di difensore in quanto sulla scorta della esperienza maturata :

- il tempo necessario alla formazione del fascicolo (ancora su supporto cartaceo), alla stesura della memoria di costituzione in giudizio, al deposito di documenti o accesso agli atti fuori udienza, al deposito di memorie integrative o conclusive ammonta presuntivamente a 25 ore;

- la difesa ordinaria dell'Ente, calcolata in almeno 4 udienze, comporta 4 viaggi di andata e ritorno (a e da Oristano) e presuppone comunque l'impiego di 4 mattinate, (potendo l'udienza pur fissata per le ore 9 tenersi senza preavviso anche in tarda mattinata);

- sussiste oggettiva difficoltà -per eccesso di formalismo dell'ufficio del giudice- ad accedere al fascicolo ed a estrarre copia degli atti rilevanti per la difesa;

- insiste la necessità di contrastare con vigore la posizione assunta dalla ricorrente e la inaspettata sospensione del provvedimento che ne è seguita *inaudita altera parte*;

RITENUTO di dare atto che per l'incarico di cui sopra si stima una spesa presuntiva, salvo eventuali consulenze tecniche, di € 400,00 lordi onnicomprensivi;

DATO ATTO che alla spesa di cui sopra si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione, al capitolo 1804 “*prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune-risarcimento danni - altri serv.general*” - Piano dei Conti U.1.03.02.11.006;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000:

- il comma 1, il quale dispone “*nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi sulla base del bilancio già deliberato. Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi*”;

- il comma 3, che così dispone: “*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*”.

VISTO l'articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinari ed amministrative. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.*”;

ACQUISITO il parere positivo del Responsabile del Servizio Vigilanza

- sotto il profilo tecnico/amministrativo;

- dal punto di vista della compatibilità monetaria ex articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 si esprime parere positivo in ordine al principio di equilibrio del bilancio – che impone il raggiungimento di un saldo di competenza finanziaria non negativo - fermo restando che la giunta comunale in caso di violazione si impegna fin d’ora ad adottare ogni azione necessaria per ripristinare l’equilibrio come imposto dalla nuova regola di finanza pubblica.”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario condivide il parere reso dal responsabile del Servizio Vigilanza;

con votazione unanime resa nei termini di legge

DELIBERA

1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Terralba, nella persona del Sindaco dott. Pietro Paolo Piras, avanti al Giudice di Pace di Oristano per contrastare la citazione in giudizio all’udienza del 17/05/2016 presentata ex art.204 bis D.vo 285/1992 e art.22 L.689/1981 predisposta dall’Avv. Daniela Schirru per il sig. M.V in qualità di trasgressore e proprietario del veicolo targato FG276BD avverso il verbale n°71/2016 prot. 31/2016 in data 02/02/2016 elevato dalla Polizia Locale a carico di M.V., in qualità proprietaria del veicolo targato FG276BD per accertata violazione all’art.80, comma XIV, D.L.vo 285/1992;

2) Di dare atto che la costituzione in giudizio dell’Ente dovrà avvenire a mezzo di legale;

3) Di affidare al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai. l’adozione dei conseguenti atti gestionali per procedere con tempestività all’affidamento dell’incarico legale e per procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;

4) Di autorizzare il Sindaco a conferire formale procura alle liti;

5) Di dare atto che le risorse in premessa, di €. 400,00, saranno attribuite al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai con mandato al compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici alla difesa dell’Ente, con imputazione sul bilancio di previsione per l’anno 2016, in corso di formazione, al capitolo 1804 “*prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune- risarcimento danni - altri serv. generali*” – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006;

6) Di dare atto che qualora la resistenza in giudizio comportasse maggiori spese rispetto a quanto stimato, si provvederà a reperire sul bilancio comunale per l’esercizio in corso, in fase di formazione, le maggiori somme occorrenti;

CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lg. 267/2000.